

## XVIII LEGISLATURA

# Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO Resoconti Allegati	n. 176 Supplemento
GIUNTE E COMMISSIONI	
Sedute di martedì 9 aprile 2019	

## INDICE

## Commissioni permanenti

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 9 aprile 2019

## Plenaria 71<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

## SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

## IN SEDE REFERENTE

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(363) ARRIGONI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vaccinale (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dello scorso 28 marzo, si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche.

Informa che la Relatrice ha presentato gli emendamenti 5.100 e 5.200 (pubblicati in allegato), finalizzati a recepire condizioni contenute nel parere della 1ª Commissione. Data la finalità dei predetti emendamenti, ritiene che non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.

Comunica, infine, che la senatrice Cantù ha presentato il testo 2 dell'emendamento 4.0.1 (del pari pubblicato in allegato).

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora alla fase di illustrazione degli emendamenti, che avverrà in conformità all'articolo 100, comma 9 del Regolamento, a partire dalle proposte di modifica relative all'articolo 1.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) illustra l'emendamento 1.3.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.11 e 1.18.

Il senatore SICLARI (*FI-BP*) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1, rammentando che la posizione di Forza Italia è favorevole al potenziamento degli interventi di prevenzione e di formazione e, al contempo, al mantenimento degli obblighi vaccinali fino all'implementazione dell'anagrafe vaccinale nazionale.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra gli emendamenti 1.9, 1.13 e 1.14.

La senatrice BINI (PD) illustra gli emendamenti 1.10 e 1.12.

Il senatore COLLINA (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 1.17, riepiloga gli aspetti di contraddittorietà che a suo giudizio caratterizzano il provvedimento in esame e segnala che la lotta contro la riluttanza vaccinale, prevista dal testo, è in sostanza una forma di contrapposizione alle famiglie dei vaccinandi.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa rilevare che le forze di maggioranza hanno presentato diversi emendamenti migliorativi del testo e osserva che in questa fase occorrerebbe soffermarsi ad illustrare gli emendamenti e non svolgere considerazioni generali sul provvedimento.

La senatrice FATTORI (M5S), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, segnala che l'esitazione vaccinale è considerata dall'Organizzazione mondiale della sanità alla stregua di una vera emergenza e pertanto il contrasto di tale fenomeno non può essere considerato come un atto ostile verso le famiglie.

Il senatore COLLINA (PD) ritiene improprio il richiamo della senatrice Cantù, in quanto il suo precedente intervento era volto a illustrare un emendamento ponendolo in relazione al provvedimento oggetto di modifica.

Il PRESIDENTE dichiara di aver consentito gli interventi delle senatrici Cantù e Fattori nell'ambito della discussione sul complesso degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 2.3.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra l'emendamento 2.4.

Il senatore MAUTONE (M5S) illustra l'emendamento 2.6.

La senatrice BINI (*PD*), dopo aver illustrato l'emendamento 2.8, stigmatizza l'intervento col quale la senatrice Cantù ha sindacato, in precedenza, le modalità illustrative di un esponente dell'opposizione.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 2.9 e chiede se e quando si possa intervenire in discussione sul complesso degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda quanto disposto in materia dall'articolo 100, comma 9 del Regolamento.

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra l'emendamento 2.0.1.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) illustra l'emendamento 3.2.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra l'emendamento 3.3.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.5 (testo 2).

Il senatore ENDRIZZI (M5S) illustra l'emendamento 3.6.

Il senatore MAUTONE (M5S) illustra l'emendamento 3.7.

La senatrice BINI (PD) illustra gli emendamenti 3.9, 3.12, 3.22 e 3.25.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra l'emendamento 3.10.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 3 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti 4.1, 4.8 e 4.9.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti 4.2, 4.0.2 e 4.0.3.

Il senatore MARINELLO (M5S) illustra l'emendamento 4.3.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra l'emendamento 4.12.

Il sentore DI MARZIO (M5S) illustra l'emendamento 4.5.

La senatrice BINI (PD) illustra l'emendamento 4.6.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra l'emendamento 4.0.4.

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra gli emendamenti 4.10 e 4.11.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 4, dà conto diffusamente dell'emendamento 4.0.2 (testo 2) e segnala che i 19 emendamenti presentati dalla sua parte politica devono essere letti congiuntamente in quanto apportano modifiche di carattere organico.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.24, 5.45, 5.0.4, 5.0.7 e 5.0.8. Sottolinea che, secondo la propria parte politica, è sbagliato intervenire sul decreto-legge Lorenzin prima che siano noti gli esiti del monitoraggio sui livelli di copertura vaccinale.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) illustra gli emendamenti 5.6, 5.30 e 5.0.1, formulando l'auspicio che si possa addivenire a delle mediazioni tra le forze politiche per introdurre modifiche equilibrate, atte a prevenire possibili situazioni di emergenza epidemiologica.

La senatrice FATTORI (*M5S*) illustra l'emendamento 5.43, volto a superare la disposizione recata dalla lettera b) del comma 4, a suo giudizio gravemente lesiva della posizione degli immunodepressi. Illustra inoltre gli emendamenti 5.36 e 5.37, nonché l'emendamento 5.39.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sul complesso degli emendamenti all'articolo 5, ribadisce che le considerazioni problematiche svolte da diversi oratori sono superate dalle proposte di modifica presentate dal proprio Gruppo, delle quali torna ad auspicare una lettura attenta e d'insieme.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) illustra gli emendamenti 5.32, 5.26 e 5.42.

Il senatore COLLINA (PD) illustra l'emendamento 5.40.

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra gli emendamenti 5.100, 5.200 e 5.44.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), illustrati gli emendamenti 5.34 e 5.41 CORR, ritira gli emendamenti 5.34 e 5.48.

La senatrice FATTORI (M5S), intervenendo in discussione sul complesso degli emendamenti all'articolo 5, ribadisce l'importanza di apprestare una specifica forma di tutela per i soggetti immunodepressi, a suo avviso gravemente penalizzati dal disegno di legge in esame.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), intervenendo a sua volta sul complesso degli emendamenti all'articolo, replica che i soggetti immunodepressi sono già ben tutelati dal testo in esame e che, ove mai necessario, ulteriore chiarezza in proposito è fatta dal proprio emendamento 5.41 CORR.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 5 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice CASTELLONE (M5S) illustra l'emendamento 6.2.

La senatrice FATTORI (M5S) illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5, che segnala essere volti a innalzare la deterrenza alla trasgressione degli obblighi vaccinali.

La relatrice CASTELLONE (M5S), intervenendo in discussione sul complesso degli emendamenti all'articolo 6, fa rilevare che è improprio parlare di deterrenza in riferimento ad un articolo che non riguarda sanzioni, ma reca disposizioni finanziarie.

Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 6 sono dati per illustrati e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l'emendamento 7.2.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra l'emendamento 7.4.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) illustra l'emendamento 7.5, del quale annuncia una possibile riformulazione.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in discussione sul complesso degli emendamenti all'articolo 7, rimarca che la *ratio* del provvedimento in esame, e degli emendamenti organici ad esso riferiti dalla sua parte politica, è quella di responsabilizzare le istituzioni ad un uso corretto e sinergico delle informazioni in loro possesso, esonerando così i cittadini da aggravi burocratici non più giustificabili.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e avverte che si passerà ora all'illustrazione dell'ordine del giorno G/770/1/12 a firma della senatrice Fattori, in precedenza accantonato.

Dopo che la senatrice FATTORI (M5S) ha illustrato il predetto ordine del giorno, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

### IN SEDE REDIGENTE

- (733) SILERI ed altri. Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica
- (122) DE POLI e CASINI. Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
- (176) Maria RIZZOTTI ed altri. Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione
- (697) Paola BINETTI. Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere sul testo della Commissione bilancio: non ostativo con presupposti e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Soggiunge che la Commissione bilancio si è inoltre espressa su sugli emendamenti: il relativo parere è

in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa presente che il Relatore ha presentato gli emendamenti 3.300 (testo 2), 5.100 e 8.100 (pubblicati in allegato), finalizzati a conformare il testo alle condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio. Data la finalità dei predetti emendamenti, ritiene che non vi siano i presupposti per aprire una fase subemendativa.

Ricorda, infine, che le fasi di illustrazione e discussione degli emendamenti sono già state svolte.

Prende atto la Commissione.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 1.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 1.4, e 1.5. Soggiunge che il proprio parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.1.

Posto ai voti, è respinto anche l'emendamento 1.2.

In esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 2.3, per effetto dell'approvazione dell'emendamento 1.3.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 2.

Dopo aver raccomandato l'approvazione degli emendamenti 2.100 e 2.200 a propria firma, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1. Soggiunge che il proprio parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.200 e quanto ai restanti emendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

In esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.100, 2.1 (previa dichiarazione di astensione della senatrice BINETTI (*FI-BP*)) e 2.200.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.2.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 2.3 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 3.

Il RELATORE raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.300 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, che recepisce una condizione posta dalla 5<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita al ritiro di tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.300 (testo 2) e fa proprio l'invito al ritiro avanzato dal relatore.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.300 (testo 2). Il PRESI-DENTE dichiara conseguentemente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 4.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.3, 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3). Soggiunge che il parere è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 4.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 4.1.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 4.2 e 4.3.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 4.6 (testo 3).

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente precluso l'emendamento 4.7.

Posto ai voti, è quindi approvato l'articolo 4, come modificato.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento aggiuntivo 4.0.1 (testo 3).

Si passa alle votazioni relative all'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.100 e invita al ritiro degli emendamenti 5.5 (testo 3), 5.5 (testo 2) e 5.5, anche alla luce del parere contrario formulato in relazione a questi ultimi dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.1.

In esito a votazione congiunta, sono approvati gli emendamenti identici 5.2, 5.3 e 5.4.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 5.100.

Il PRESIDENTE dichiara conseguentemente preclusi i restanti emendamenti all'articolo 5.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 5, come modificato.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 6.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'emendamento 6.1 che, posto ai voti, è approvato.

Posto in votazione, è quindi approvato l'articolo 6, come modificato.

Si passa alle votazioni relative all'articolo 7.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.2. Soggiunge che il proprio parere è contrario sull'emendamento 7.3.

Si associa il rappresentante del GOVERNO.

In esito a distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre l'emendamento 7.3, previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BINETTI (*FI-BP*), è respinto.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'articolo 7, come modificato.

Si passa alla votazione relativa all'articolo 8.

Il RELATORE raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.100, interamente sostitutivo dell'articolo, che recepisce una condizione

posta dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sul suddetto emendamento il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 8.100 è approvato.

Viene infine posto in votazione a approvato l'articolo 9.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice BOLDRINI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, plaude al lavoro condiviso di affinamento del testo ma si rammarica per il fatto che ulteriori migliorie, specie in tema di formazione, siano state precluse dai pareri della Commissione bilancio.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dichiara a sua volta voto favorevole, facendo propria la doglianza della senatrice Boldrini.

La senatrice BINETTI (*FI-BP*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo rilevare che la Commissione sta licenziando un testo complessivamente condivisibile e molto atteso da tutti i professori di anatomia.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo degli articoli del disegno di legge n. 733, come approvati dalla Commissione, con proposta di assorbimento dei disegni di legge congiunti ed autorizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale e all'effettuazione degli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

Il PRESIDENTE(*M5S*) registra che la deliberazione è avvenuta all'unanimità, così come diverse delle precedenti votazioni su emendamenti e articoli. Si compiace per il positivo completamento dell'*iter* in Commissione, pur comprendendo e facendo proprio il cruccio manifestato dalla senatrice Boldrini e del senatore Zaffini. Fa rilevare, al riguardo, che gli enti di ricerca dispongono comunque di fondi e finanziamenti propri e che il provvedimento discusso dalla Commissione rappresenta l'inizio di un percorso.

La seduta termina alle ore 18,45.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 770

## 5.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «su proposta del Ministro della salute previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Presidente della Repubblica, sono adottati» con le seguenti: «la presente legge autorizza, ai sensi del comma 3, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della salute ad adottare con decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

### 5.200

LA RELATRICE

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai soggetti destinatari dell'obbligo vaccinale o, ove vi sia un minore, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184».

## 4.0.1 (testo 2)

Cantù, Fregolent, Marin, Rufa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art 4-bis.

(Profilassi vaccinale)

1. La copertura vaccinale per le patologie raccomandate è livello essenziale di assistenza e perseguita mediante somministrazione dei vaccini attraverso il SSN, favorendo l'integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita delle strutture ospedaliere per le vaccinazioni da 0 ai 2 anni nell'ambito di un innovativo percorso di presa in carico dell'effettivo bisogno vaccinale del bambino da parte del pediatra di famiglia, da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero secondo le modalità e le tempistiche indicate nel PNPV. Gli operatori sanitari nell'eseguire la profilassi vaccinale devono acquisire il consenso informato dei pazienti o dei loro legali rappresentanti, nonchè informarli sullo scopo e l'uso della raccolta dei loro dati.

- 2. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 219 del 2006 per il regime di fornitura e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 Gennaio 2017, articolo 1, comma a) e dal PNPV i vaccini inseriti nei programmi vaccinali per le patologie raccomandate sono medicinali totalmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Il produttore deve richiedere, per ogni vaccino di cui è titolare di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), l'attribuzione del prezzo e la classe di rimborsabilità ad AIFA. Il prezzo è determinato mediante contrattazione dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1º febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001. Il CIPE, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna, per quanto concerne i criteri di contrattazione del prezzo dei vaccini, la Delibera Cipe 1º febbraio 2001, n. 3, tenendo conto del valore economico, del valore clinico e della sostenibilità per il Sistema sanitario nazionale, sulla base dell'analisi dei costi e dei prezzi mediante benchmark comunitario. Nei casi in cui l'accordo non soddisfi l'interesse pubblico, l'AIFA, in alternativa: a) indice gara internazionale; b) ovvero procede attraverso l'importazione dall'estero; c) ovvero mediante produzione diretta.
- 3. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanital 15 dicembre 1990, ovvero dagli esiti dell'eventuale analisi sierologica, esonera dalla relativa vaccinazione. A tal fine, il soggetto che risulta immunizzato per una patologia può chiedere di essere sottoposto alle vaccinazioni con vaccini, laddove disponibili, in formulazione monocomponente ovvero combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. In caso di indisponibilità in tali formulazioni, rimane raccomandata la vaccinazione con i vaccini in attuale disponibilitàl atti a coniugare profilassi, appropriatezza e sicurezza.
- 4. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, emana uno o più decreti ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
- 5. Fatta eccezione per le regioni e le province autonome, presso le quali sono già state istituite le anagrafi vaccinali, di cui all'articolo 18-

ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nelle more della messa a regime dell'anagrafe vaccinale nazionale di cui all'articolo 4, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni secondo quanto previsto dal PNPV ovvero il certificato di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciato dal medico curante ovvero risultante da eventuale analisi sierologica. Tale documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la documentazione di cui al primo periodo del presente comma deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

- 6. I minori per i quali le vaccinazioni sono controindicate in ragione di particolari situazioni cliniche documentate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale sono comunque inseriti in classi scolastiche nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero delle classi determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
- 7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro della salute, con emana uno o più decreti ai fini dell'attuazione delle norme di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo. »

Conseguentemente, al comma 7 dell'articolo 5, premettere le seguenti parole: «Nel caso di esito negativo della contrattazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis,».

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 733

## 3.300 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. (Manifestazione del consenso) 1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6, della legge 2 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione è consegnata all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente può indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, laddove avvenute prima della morte del disponente, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente i compiti previsti dalla presente legge.
- 3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al sostituto è rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto, che è comunicato al disponente.
- 4. L'incarico del fiduciario, nonché del suo sostituto, può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
- 5. Il disponente può revocare il consenso in qualsiasi momento con le modalità prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di

procedere alla revoca del consenso già manifestato con le forme di cui al comma 1, essa può essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

6. Per i minori di età il consenso all'utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 è espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.».

### 5.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli oneri per il trasporto della salma dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, è soppressa la lettera c).

### 8.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. – (*Disposizioni finanziarie*) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».